

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-303 del 22/01/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta DINO CORSINI SRL per impianto ubicato in VIA BRODOLINI 1 e 4, Comune di VALSAMOGGIA (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2020-270 del 20/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventidue GENNAIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta DINO CORSINI SRL per impianto ubicato in VIA BRODOLINI 1 e 4, Comune di VALSAMOGGIA (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana²

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA³) relativa alla ditta DINO CORSINI SRL per l'impianto, destinato ad attività di FABBRICAZIONE E VENDITA DI PRODOTTI DI PASTICCERIA, ubicato in VIA BRODOLINI 1 e 4, Comune di VALSAMOGGIA, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e acque di dilavamento non contaminate (Soggetto competente Comune);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

1 Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70 del 19/07/2018 "Approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con LR. n.13/2015"

2 Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 113/2018 di conferimento di incarico alla Dott.ssa Patrizia Vitali di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e visto l'atto PGB0/2018/3474 del 12/02/2018 del Responsabile dell'AACM di Arpae.

3 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **negli Allegati A, B e C al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;
5. Obbliga la ditta DINO CORSINI SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta DINO CORSINI SRL, C.F. 01722521208, P.IVA 01722521208, con sede legale a Valsamoggia loc. Crespellano, in VIA BRODOLINI 4, per l'impianto sito a VALSAMOGGIA (BO), in VIA BRODOLINI 1 e 4, ha presentato, nella persona di Paola Corsini, in qualità di Legale Rappresentante al S.U.A.P. VALSAMOGGIA in data 10/10/2018 al Prot.n. 51619,

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e acque di dilavamento non contaminate (Soggetto competente Comune);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

Il S.U.A.P. VALSAMOGGIA, con propria nota pervenuta agli atti dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana in data 5-11-2018 al Prot. n. PGB0_2018_25905 , Pratica SINADOC 33794/2018, ha trasmesso ad ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di VALSAMOGGIA, la domanda per il rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Con nota PGB0_2018_28626 del 06-12-2018 è stata richiesta alla ditta Documentazione integrativa, fornita con note PG_2019_55684 del 08-04-2019 e PG_2019_166878 del 29-10-2019, successivamente a concessione di proroga da parte del SUAP.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Contributo istruttorio del servizio territoriale di ARPAE Bologna in merito alle emissioni in atmosfera Distretto MONTAGNA (PG_2019_180445 del 22-11-2019);
- Parere del servizio territoriale di ARPAE Bologna in merito alla Valutazione di impatto Acustico Distretto MONTAGNA (PGB0_2018_28632 del 06-12-2018);
- Parere in merito alla Valutazione di impatto Acustico del Comune di VALSAMOGGIA (PG_2019_197679 del 24-12-2020);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di VALSAMOGGIA (PG_2019_197679 del 24-12-2020);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA SpA Div. Acqua (PG_2019_78609 del 17-05-2019);

Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare

gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 606.00 come di seguito specificato:

- Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e acque di dilavamento non contaminate (Soggetto competente Comune);
- Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC); - cod.tariffa 12.03.04.02 - Emissioni in atmosfera da impianti ordinari da 5 a 9 punti di emissione con Q minore di 100.000 Nmc/h pari a euro 606.00;
- Allegato C - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ; - Gli oneri saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune.

Bologna, data di redazione 20/01/2020

La Responsabile Area Autorizzazioni
e Concessioni Metropolitana
Dott.ssa Patrizia Vitali⁸

⁷ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁸ documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta DINO CORSINI SRL, ubicato in VIA BRODOLINI 1 e 4, Comune di VALSAMOGGIA (BO).

ALLEGATO A

Matrice - Scarichi di Acque Reflue Domestiche, Acque Reflue Industriali, Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarichi in pubblica fognatura classificati dal Comune di VALSAMOGGIA (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua):

- Scarichi formati dall'unione di Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici e servizi, Acque Reflue Industriali provenienti da acque di lavaggio post produzione, Acque Meteoriche di Dilavamento provenienti da aree di transito e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti, recapitanti in Pubblica Fognatura in corrispondenza di Via Brodolini.

Il rappresentante legale della società Dino Corsini srl si è assunto la titolarità degli scarichi in comune con altre ditte indicati in planimetria con denominazione S5 e S9.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di VALSAMOGGIA con parere favorevole PG_2019_197679 del 24-12-2020, visto anche il parere di Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua, PG_2019_78609 del 17-05-2019. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

NOTE:

- 1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non sono soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

Sinadoc n. 33794/2018

Documento redatto in data 20/01/2020



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area tutela Ambientale

Servizio Ambiente

Invio tramite assegnazione in protocollo

SPETT.LE

SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro

c/o Municipio di Crespellano

Piazza Berozzi n. 3

40053 VALSAMOGGIA

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

SPETT.LE

A.R.P.A.E – SAC di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale Richiedente DINO CORSINI SRL (Pratica Suap n. 2104/18) per attività di “fabbricazione e vendita di prodotti di pasticceria” - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Brodolini 4 - Località Crespellano. Trasmissione di parere.

Vista la documentazione inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 55565 del 02/11/2018, da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Vista la successiva documentazione integrativa, inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 21507 del 19/04/2019, da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Vista l'ulteriore documentazione integrativa, inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 57149 del 29/10/2019, da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Visti i pareri di:

- ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 35632/18 del 06/12/2018 Prot. N.ro 28632/2018, pervenuto in data 06/12/2018 prot. 61289, relativo al rilascio del nulla osta acustico;
- Hera spa prot. 49412 del 17/05/2019, pervenuto al prot. n. 26208 del 17/05/2019, relativo allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area tutela Ambientale

Servizio Ambiente

- Servizio Urbanistica pervenuto al prot. n. 65323 del 16/12/2019;

Dato atto che trattasi di istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale”, avanzata dalla ditta **DINO CORSINI SRL** per le matrici “scarichi di acque reflue industriali in fognatura, impatto acustico ed emissioni in atmosfera” relativamente alla **attività di “fabbricazione e vendita di prodotti di pasticceria”** in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Brodolini 4 – Località Crespellano;

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice emissioni in atmosfera

si prende atto di quanto indicato nella sopra citata comunicazione inviata dal Servizio Urbanistica con prot. n. 65323 del 16/12/2019 e si comunica che, limitatamente alla matrice urbanistica, l'impianto di Via Brodolini n. 4, in località Crespellano distinto catastalmente al Foglio 33 Mappali 37 - 361 sezione Crespellano M320A è insediato rispetto al RUE e PSC vigenti:

- Sistema insediativo specializzato – Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale – sub ambiti consolidati **APS.c.**
- il mappale 37 ricade all'interno di intervento unitario convenzionato IUC-P CR9;
- parte del mappale 37 è interessato da rete MT (aerea) **URB.g** rete ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica o altre forme di energia;
- parte del mappale 361 ricade in parte in fascia di rispetto di impianti di depurazione esistenti e di progetto;
- l'area si trova all'interno di territorio urbanizzato TU (art. 6.1 PSC Norme);

- Vincoli relativi al sistema idrografico e alla rete ecologica:

- Territorio urbanizzato;
- Interferenze con ambiti produttivi di rilievo sovracomunale suscettibili di sviluppo;
- Il mappale 361 ricade in zone di rispetto dei nodi ecologici complessi;

- Vincoli relativi al sistema idrogeologico:

- Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura;

- Vincoli relativi al sistema delle risorse storico-culturali, naturali e paesaggistiche – rispetti:

- ENAC – OHS Superficie orizzontale esterna Quota 181,67 s.l.m. - Aree soggette a valutazione di ENAC;
- Parte fasce di rispetto della centuriazione;
- il mappale 37 perimetro del territorio urbanizzato al 1993;

- Rete ecologica a livello locale:



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area tutela Ambientale

Servizio Ambiente

- il mappale 37 ambito urbano e artigianale;
- il mappale 361 zona di rispetto dei nodi ecologici;
- contesto territoriale A3;

b) la matrice impatto acustico

l'insediamento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra interamente nella Classe V "Prevalentemente industriali" e interamente in fascia di pertinenza acustica da strade esistenti e assimilabili (D.P.R. 30/03/2004 n. 142);

c) la matrice scarico delle acque reflue fognarie

relativamente agli scarichi fognari in pubblica fognatura, si prende atto di quanto indicato nel parere di Hera spa prot. 49412 del 17/05/2019, pervenuto al prot. n. 26208 del 17/05/2019, relativo allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue;

Tenuto conto di quanto sopra citato, in riferimento all'istanza avanzata dalla suddetta ditta **DINO CORSINI SRL** per le matrici "scarichi di acque reflue industriali in fognatura, impatto acustico ed emissioni in atmosfera" relativamente alla **attività di "fabbricazione e vendita di prodotti di pasticceria"** in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Brodolini 4 – Località Crespellano, si esprime per quanto di competenza

parere favorevole

al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" vincolato alle seguenti prescrizioni:

- **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Si rilascia nulla osta acustico, nell'ambito del rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale", con le seguenti prescrizioni:

- 1) i livelli di rumorosità** generati dall'impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza, alla Classe V "Prevalentemente industriali", poiché l'impianto ricade interamente in tale classificazione e (oltre a questi limiti)
- 2) i livelli di rumorosità** dovranno rispettare anche i limiti fissati per la fascia di pertinenza acustica da strade esistenti e assimilabili (D.P.R. 30/03/2004 n. 142), poiché l'impianto ricade interamente in tale classificazione, qualora più restrittivi di quelli previsti per la sopra citata Classe V;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area tutela Ambientale

Servizio Ambiente

- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si da atto dell'inquadramento urbanistico dell'impianto in argomento secondo quanto sopra indicato per la matrice emissioni in atmosfera;

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**

Si esprime parere favorevole al rilascio dell'“Autorizzazione Unica Ambientale”, per quanto di competenza, con le seguenti prescrizioni:

1. vengono ammesse in pubblica fognatura:

- le acque reflue domestiche, sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le acque reflue industriali (dopo il trattamento in precedenza descritto);
- le acque meteoriche di dilavamento delle aree di transito e dei coperti (acque meteoriche non contaminate);

2. le acque reflue industriali di cui sopra dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;

3. le acque reflue di natura industriale dovranno essere opportunamente quantificate con idoneo sistema di misurazione;

4. è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n° 286/2005;

5. i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali dovranno consentire:

- il posizionamento del campionatore automatico;
- il prelievo delle acque per caduta;
- dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
- garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;

6. le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:

- tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
- innesto di tali tubazioni;
- sifone tipo Firenze;
- valvola di non ritorno / intercettazione;

7. le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche di dilavamento delle aree di transito e dei coperti e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area tutela Ambientale

Servizio Ambiente

nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

8. l'Ente gestore (Hera SpA), a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;

9. l'Ente gestore (Hera SpA) ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;

10. il Titolare della Ditta DINO CORSINI SRL è tenuto a presentare all'Ente gestore (Hera SpA) "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;

11. la Ditta DINO CORSINI SRL è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta DINO CORSINI SRL, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta DINO CORSINI SRL, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;

12. per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Da ultimo si precisa che il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare :

- all'attività svolta;
 - allo scarico di cui sopra;
 - al sistema di convogliamento delle acque reflue;
 - al sistema di trattamento;
 - al punto di immissione terminale in fognatura;
 - al legale rappresentante della Ditta DINO CORSINI SRL;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area tutela Ambientale

Servizio Ambiente

del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA ed i diritti dei terzi.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente contattando il tecnico referente Geom. Franco Lelli al tel. 051.836444 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. Monica Vezzali

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali afferenti il presente procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per fini istituzionali e conformemente al disposto del D.Lgs. 196/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio (L. 283/1962, DPR 327/1980). Il trattamento è effettuato con modalità cartacee ed informatiche; titolare è il Comune Valsamoggia e Responsabile è l'Arch. Monica Vezzali; in relazione al trattamento sono esercitabili i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 17 maggio 2019
Prot. n. 49412

**SUAP ASSOCIATO PER I COMUNI DI
VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO**

Piazza Berozzi, 3
40053 - LOCALITA' CREPELLANO
VALSAMOGGIA BO

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico*

ns. rif. Hera spa Data prot.: 05-11-2018 Num. prot.: 0100396
Data prot.: 19-04-2019 Num. prot.: 0040902
PA&S numero 121/2018

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "DINO CORSINI srl"- sito in Via Brodolini n°4

Loc. Crespellano - Comune di Valsamoggia (BO).

*SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro: **Pratica n.2104/18***

Domanda di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue

Domestiche, acque reflue industriali e acque meteoriche di dilavamento.

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dalla Signora Paola Corsini in qualità di legale rappresentante della Ditta "**DINO CORSINI srl**" codice fiscale / p. IVA 01722521208 con stabilimento e sede legale in via Brodolini 4 Località Crespellano - Comune di Valsamoggia (BO) esercente l'attività di produzione e vendita di prodotti di pasticceria;

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

- ✓ la ditta produce e vende prodotti di pasticceria in due distinti stabilimenti siti in via Brodolini ai civici 1 e 4;
- ✓ gli stabilimenti dispongono di un impianto di trattamento dei reflui industriali allocato al civico 4 che tratta le acque di lavaggio post produzione anche dello stabilimento ubicato al civico 1, con il quale è funzionalmente interconnesso, mediante una condotta privata;
 - schematicamente, l'impianto di trattamento dei reflui industriali, esegue i seguenti trattamenti:
 - degrassatura;
 - accumulo per omogeneizzazione dei fluidi da sottoporre a trattamento;
 - sollevamento;
 - trattamento fisico-chimico;
 - trattamento di predenitrificazione;
 - trattamento biologico a fanghi attivi;
 - sedimentazione e ispessimento fanghi sedimentati;

- scarico, in idoneo pozzetto di campionamento e controllo, nella rete interna prima dell'immissione nella fognatura mista di via Brodolini afferente al depuratore di Via Lunga – Valsamoggia. (**scarico S1**)
- ✓ negli stabilimenti si originano inoltre ulteriori immissioni in pubblica fognatura:
 - nel civico di via Brodolini 1, oltre allo scarico di cui sopra, si originano:
 - una rete di raccolta delle acque reflue di tipo domestico della parte nord-ovest dello stabilimento che convoglia verso la pubblica fognatura le acque originate da bagni e spogliatoi.
Prima dell'immissione nella fognatura mista di via Brodolini sono immesse in questa rete anche una parte delle acque reflue di dilavamento dei coperti dello stesso civico 1.
L'unione delle acque reflue domestiche e delle acque reflue di dilavamento da origine ad uno scarico definito **scarico S2**;
 - una rete di raccolta delle acque reflue di tipo domestico della parte mediana dello stabilimento origina uno scarico (**scarico S6**) che convoglia in pubblica fognatura acque reflue domestiche originate da bagni e servizi;
 - una ulteriore rete di raccolta delle acque reflue di dilavamento delle aree di transito e dei coperti (acque meteoriche non contaminate) convoglia le stesse nella fognatura mista originando lo scarico denominato **scarico S3**;
 - nel civico di via Brodolini 4, si originano:
 - due reti di raccolta delle acque reflue di tipo domestico originate da bagni e servizi che convogliano le stesse nella fognatura mista di via Brodolini originando gli scarichi denominati **scarico S7** e **scarico S8**;
 - una rete di raccolta delle acque reflue di dilavamento dei coperti dell'area sud est dello stabilimento (acque meteoriche non contaminate) convoglia le stesse nella fognatura mista originando lo scarico denominato **scarico S4**;
 - una rete di raccolta delle acque reflue di tipo domestico della parte nord dello stabilimento origina uno scarico (**scarico S9**) che convoglia in pubblica fognatura acque originata da bagni e servizi nella pubblica fognatura posta sulla via Brodolini (nord), in tale scarico prima dell'immissione in pubblica fognatura sono convogliati anche gli scarichi di bagni e servizi dell'attività sita nel medesimo edificio riconducibile ad altra proprietà;
 - una rete di raccolta delle acque reflue di dilavamento delle aree di transito e dei coperti (acque meteoriche non contaminate) raccolgono e convogliano le acque meteoriche delle aree di transito e dei coperti della restante parte sia dell'area di pertinenza della società Dino Corsini che quelle della restante parte dello stabilimento (MACRON) nella pubblica fognatura posta sulla via Brodolini (nord)originando lo scarico denominato **scarico S5**;
 - con l'integrazione documentale ricevuta in data 19/04/2019 prot. Hera. N°40902 il rappresentante legale della società Dino Corsini srl si assume la titolarità degli scarichi in precedenza descritti:
 - **scarico S5**;
 - **scarico S9**.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - le acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - le acque reflue industriali (dopo il trattamento in precedenza descritto);
 - le acque meteoriche di dilavamento delle aree di transito e dei coperti (acque meteoriche non contaminate);
- le acque reflue industriali di cui sopra dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le acque reflue di natura industriale dovranno essere opportunamente quantificate con idoneo sistema di misurazione;
- è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali dovranno consentire:
 - il posizionamento del campionatore automatico;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche di dilavamento delle aree di transito e dei coperti e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare :

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- del legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

DINO CORSINI Srl - Comune di Valsamoggia - loc. Crespellano - via G. Brodolini n° 1 e 4

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione e vendita di prodotti di pasticceria svolta dalla società DINO CORSINI Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Valsamoggia, loc. Crespellano, via G. Brodolini n° 1 - 4 , secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società DINO CORSINI Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI E1 - E2

PROVENIENZA: LINEA M – BRUCIATORI FORNO 1 E 2 – 430 KW TOTALI

EMISSIONI E3 - E4

PROVENIENZA: LINEA N – BRUCIATORI FORNO 1 E 2 – 430 KW TOTALI

EMISSIONI E5 - E6

PROVENIENZA: LINEA P – BRUCIATORI FORNO 1 E 2 – 384 KW TOTALI

Portata massima	600 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³

I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

(*) valore limite di emissione che si considera rispettato in quanto viene utilizzato metano.

EMISSIONI E11 - E13

PROVENIENZA: LINEA C – BRUCIATORI FORNI 1, 2, 3, 4 – 372 KW TOTALI

Portata massima	600 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³

I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

(*) valore limite di emissione che si considera rispettato in quanto viene utilizzato metano.

EMISSIONI E14 - E15

PROVENIENZA: LINEA A – BRUCIATORI FORNI 1, 2 – 390 KW TOTALI

Portata massima	600 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³

I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

(*) valore limite di emissione che si considera rispettato in quanto viene utilizzato metano.

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: IMPIANTO DI COMPRESSIONE

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: IMPIANTO ASPIRAZIONE LOCALI LINEA M

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: ARIA CALDA FORNI 1, 2 - LINEA C

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: ARIA CALDA FORNI 3, 4 - LINEA C

EMISSIONE E18

PROVENIENZA: IMPIANTO ASPIRAZIONE LOCALI LINEA A

EMISSIONE E19

PROVENIENZA: IMPIANTO ASPIRAZIONE LOCALI LINEA C

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA VIA BRODOLINI 4

EMISSIONI E16 – E17

PROVENIENZA: CALDAIE A CONDENSAZIONE VIA BRODOLINI 1

EMISSIONI da E20 a E25

PROVENIENZA: TUBI RADIANTI VIA BRODOLINI 1

EMISSIONI da E26 a E41

PROVENIENZA: CAMINI VENTILAZIONE LOCALI VIA BRODOLINI 4

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un

corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione E1, E2, E3, E4, E5, E6, E11, E13, E14, E15 e comunque non oltre il

31.12.2020 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2, E3, E4, E5, E6, E11, E13, E14, E15.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta DINO CORSINI Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta DINO CORSINI SRL, ubicato in VIA BRODOLINI
1 e 4, Comune di VALSAMOGGIA (BO).**

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 c. 4 o c. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

- Vista la Relazione sull'Impatto Acustico redatta e sottoscritta da Stefano Boschi, tecnico competente in materia di Acustica, che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica adottata dal Comune di VALSAMOGGIA ;
- Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di VALSAMOGGIA per la matrice impatto acustico, pervenuto in data 24-12-2020 con prot. PG_2019_197679 ;
- Visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto di MONTAGNA, pervenuto in data 06-12-2018 con prot. n. PGBO_2018_28632;

Si autorizza in AUA la matrice comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune di VALSAMOGGIA con nulla osta prot. PG_2019_197679 del 24-12-2020, riportato nelle pagine precedenti come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;
4. Si applicano le prescrizioni impartite dal Servizio territoriale competente di ARPAE, con parere prot. PGBO_2018_28632 del 06-12-2018, riportato nelle pagine successive come parte integrante

del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

-
- Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del S.U.A.P. VALSAMOGGIA: Relazione di impatto acustico sottoscritta ai sensi della L. 447/1995 da Stefano Boschi, in qualità di tecnico competente in acustica.

Sinadoc n. 33794/2018

Documento redatto in data 20/01/2020

Spett. comune di Valsamoggia
P.zza Garibaldi, 1
40053 Bazzano (BO)
comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

e p. c. spett. S.A.C. Bologna
c. a. Guizzardi
sede

OGGETTO: Parere relativo al rilascio del nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 26/10/1995 n. 447, nell'ambito della procedura di rilascio di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 – stabilimento ditta DINO CORSINI SRL, Via BRODOLINI, 4 in loc. Crespellano di Valsamoggia.

È pervenuta alla scrivente Agenzia la richiesta di rilascio dell'autorizzazione in oggetto.

Riguardo alla relazione previsionale presentata, sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale, si osserva quanto segue.

La ditta svolge l'attività di fabbricazione e vendita di prodotti di pasticceria. Secondo quanto riportato nella relazione presentata, la ditta intende svolgere l'attività in orario diurno.

Sono state fornite sufficienti informazioni sul territorio intorno all'azienda, individuando tutti i potenziali recettori sensibili, costituiti da un edificio abitativo. Secondo la classificazione acustica del comune di Valsamoggia, alle aree dove si trovano i recettori sensibili è stata assegnata la terza classe acustica.

I valori di rumorosità “ante operam” presso il sito attuale sono stati ricavati da rilievi fonometrici significativi dei livelli di pressione sonora in ambiente reale, in periodo diurno, eseguiti da tecnico abilitato allo scopo di fornire informazioni sul livello del rumore residuo. I valori relativi al periodo diurno sono stati ricavati da rilievi eseguiti nel dicembre 2017.

Sono state riportate le condizioni di effettuazione delle misure di rumore ai sensi del D.M. 16/03/1998, secondo quanto riportato nell'allegato B (criteri e modalità di esecuzione delle misure).

Nella relazione presentata sono riportati i tempi di misura ed i tempi di osservazione relativi alle rilevazioni compiute. Il tecnico competente che ha eseguito lo studio ha effettuato misurazioni strumentali per accertare in via previsionale l'impatto acustico. Il monitoraggio acustico ha riguardato le civili abitazioni esistenti nell'intorno.

La rilevazione del rumore ambientale risulta supportata da elaborato grafico descrittivo della collocazione dei punti di misura scelti.

Per quanto attiene alla verifica previsionale del criterio differenziale, è stato correttamente stimato il livello ambientale “ante operam” presso il sito, allo scopo di fornire informazioni sul livello del rumore residuo.

L'istanza presentata concerne alcune modifiche del ciclo produttivo aziendale, costituite dall'attivazione di nuove emissioni in atmosfera, derivanti dall'installazione di appositi impianti.

Sono state correttamente individuate tutte le possibili sorgenti di rumorosità. Nella relazione presentata è riportata la caratterizzazione delle sorgenti sonore.

Il software utilizzato per l'elaborazione dei dati dei rilievi fonometrici è denominato IMMI.

Conclusioni.

Sono state fornite tutte le altre informazioni necessarie per una corretta valutazione, e la documentazione presentata soddisfa quanto richiesto dalla scrivente Agenzia.

I risultati delle rilevazioni acustiche eseguite dimostrano il rispetto per il periodo diurno dei limiti assoluti di immissione sonora e del criterio differenziale.

Si ritengono pertanto condivisibili le previsioni del tecnico competente, sviluppate con le modalità sopra riassunte e conformemente ai criteri regionali di cui alla delibera 673/2004, che hanno evidenziato nello scenario futuro il rispetto dei limiti di legge, per gli esistenti ricettori.

Gli obiettivi di uno studio di impatto acustico sono la dimostrazione che l'opera oggetto dello stesso sia compatibile sotto il profilo acustico. Preso atto di quanto riportato nella relazione presentata, ritenuto di poter escludere il rischio di immissioni potenzialmente pregiudizievoli per l'ambiente all'esterno dell'impianto produttivo e l'insorgere di sinergie di pericolo e/o di criticità nella zona in esame, si evince l'ammissibilità del progetto presentato, risultato conforme alle prescrizioni di legge. Si ritengono pertanto condivisibili le conclusioni del tecnico competente.

Preso atto di quanto riportato nella relazione presentata, si ritiene pertanto di poter escludere il rischio di immissioni potenzialmente pregiudizievoli per l'ambiente all'esterno dell'impianto produttivo e l'insorgere di sinergie di pericolo e/o di criticità nella zona in esame.

In ragione di quanto sopra esposto, si ritiene che il progetto sia conforme, per quanto concerne la componente rumore, alle norme di riferimento (Legge n. 447/95 e seguenti decreti attuativi).

L'Autorità competente può in taluni casi richiedere al proponente la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5.3 della Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 673/2004, avente per Oggetto “criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 9 maggio 2001, n. 15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico”, **NON** si ritiene necessaria la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a valutare

l'effettiva situazione che verrà a determinarsi, verificando mediante nuove apposite rilevazioni fonometriche il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte.

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento previsto e rappresentato nella relazione e negli elaborati grafici allegati, preso atto dell'adeguatezza dell'intervento proposto, vista la cit. Delibera di Giunta Regionale n. 673/2004, ritenendo che vi siano le condizioni per l'emissione di un parere tecnico da parte di questo Distretto, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio del nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 26/10/1995 n. 447, condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto.

Il presente parere è espresso nell'ambito dell'istruttoria sulla domanda di rilascio di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, di cui alla pratica **sinadoc n. 33794/18.**

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

(istruttoria a cura del tecnico M. Mezzetti)

**Il Dirigente
(dott. Vittorio Gandolfi)**

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.